



Città di Lentini

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

—°—

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 25/02/2020

Oggetto: Limitazioni e divieti all'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione in occasione dell'incontro di calcio SICULA LEONZIO – CASERTANA del 26.02.2020, ore 15.00.

IL SINDACO

Vista la valutazione operata dalle forze dell'ordine, in sede di G.O.S. del 21.02.2020, preordinata ad assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche di particolare rilievo e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione del numero di spettatori che prevedibilmente richiamerà l'incontro di calcio "SICULA LEONZIO - CASERTANA", che richiede in particolare:

- la limitazione della vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, se non a condizione che la somministrazione avvenga all'interno dell'esercizio e/o nelle sue pertinenze autorizzate, evitando la dispersione al suolo o comunque la fuoriuscita dal luogo di vendita dei relativi contenitori;

- la rimozione o lo spostamento presso altra area dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, eventualmente ivi esistenti, nonché di altro materiale inerte o comunque pericoloso ove possano essere celate insidie;

- il divieto dell'esercizio dell'attività da parte degli ambulanti con mezzi attrezzati nelle immediate vicinanze dello stadio e delle aree destinate al prefiltraggio.

Ritenuto di potere stabilire tali limitazioni dalle ore 12:00 e sino al termine dell'incontro di calcio, nel raggio di 500 metri dallo Stadio "Angelino Nobile"

Ravvisata la necessità di garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica prevista per Mercoledì 26.02.2020 ore 15.00 e per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dall'uso improprio dei contenitori di vetro e lattine;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/110 (10) del 28/07/2017;
- il D.L.n.92 del 23/05/2008 convertito in Legge 24/07/2008 n.125;
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la legge n.287 del 25/08/1991
- il D.Lgs. 114/98
- la L.R. n.28/99
- la Legge 689 del 24/11/1981

Tenuto conto dell'eccezionalità delle limitazioni, dei divieti e della loro temporaneità

ORDINA

Per ragioni di sicurezza pubblica, come in premessa, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali, ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Angelino Nobile", dalle ore 12.00 fino al termine dell'incontro di calcio del 26.02.2020, e nel raggio di 500 metri, come da allegato stralcio planimetrico, che fa parte integrante della presente ordinanza:

- il divieto di vendita e somministrazione di alcolici;
- il divieto di vendita di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, se non a condizione che la somministrazione avvenga all'interno dell'esercizio e/o nelle sue pertinenze autorizzate;
- la rimozione o lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati e non, e di ogni altro materiale inerte o comunque pericoloso ove possano essere celate insidie;
- il divieto dell'esercizio dell'attività da parte degli ambulanti con mezzi attrezzati nelle immediate vicinanze dello stadio e delle aree destinate al prefiltraggio.

I titolari e i gestori delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto ordinato.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed è immediatamente esecutiva

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:


- alla Prefettura di Siracusa;
- alla Questura di Siracusa;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale,

25 FEB 2020





LENTINI

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio al n. 324 / Reg. Pubbl.

dal 12_5 FEB 2020

al 12_6 FEB 2020 per 1 giorni consecutivi.

Lentini, li 12_5 FEB 2020

